



Regione Sicilia
COMUNE DI ASSORO
PROVINCIA DI ENNA

ORIGINALE deliberazione del Consiglio Comunale

n. 31
del 28/07/2016

OGGETTO
APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO
2016-2018 (ART. 151 DEL D.LGS. N. 267/2000 E ART. 10, D.LGS. N.
118/2011)

L'anno duemilasedici, il giorno ventotto del mese di Luglio alle ore 17:30 nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla prima convocazione in sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

Nome	Carica politica	Presente	Assente
CAPIZZI VINCENZO	Presidente	X	
DI PASQUA FILIPPA ERICA	Vice Presidente	X	
RIVERA' VALERIA	Consigliere Anziano		X
PARATORE MARIANGELA	Consigliere		X
ASSENATO GIANPIERO	Consigliere	X	
BANNO' GIUSEPPE CLAUDIO	Consigliere	X	
GIANGRECO SIBILLA	Consigliere	X	
GIUNTA FRANCESCA	Consigliere	X	
CAPIZZI MARCO	Consigliere		X
ABBATE FRANCESCO	Consigliere	X	
SANFILIPPO CARLO	Consigliere		X
GIUNTA SALVATORE	Consigliere		X
CAPIZZI GIUSEPPE	Consigliere	X	
MURATORE MAURIZIO	Consigliere	X	
CALANDRA MARINELLA	Consigliere	X	

Assegnati numero . Fra gli assenti sono giustificati (ART. 173 O.R.E.L.) i signori consiglieri.
Presenti n. 10 assenti n. 5

Risultano che gli intervenuti sono in numero legale.

Presiede il Signor **CAPIZZI VINCENZO** , nella sua qualità di **Presidente**
Partecipa il **Segretario Generale dott. ENSABELLA FILIPPO**
La seduta è .

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 1 comma 1° - lett. i - L. R. 48/1991 come integrato dall'art. 12 L. R. 30/2000:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:

- all'articolo 151, comma 1, prevede che gli enti locali *"deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni"*.
- all'articolo 162, comma 1, prevede che *"Gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni"*;

Richiamati:

- il DM del Ministero dell'interno in data 28 ottobre 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 in data 31/10/2015), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2016 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2016;
- il DM del Ministero dell'interno in data 1 marzo 2016 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 in data 07/03/2016), con il quale è stato prorogato al 30 aprile 2016 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2016;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli art. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42 e recante *"Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi"*, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;

Preso atto che:

- a decorrere dal 1° gennaio 2015 è entrata in vigore la riforma dell'ordinamento contabile degli enti territoriali nota come *"armonizzazione degli schemi e dei sistemi contabili"*;
- il decreto legislativo n. 118/2011 ha individuato un percorso graduale di avvio del nuovo ordinamento in base al quale gli enti locali, ad eccezione di coloro che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione:
- dal 2015 applicano i principi contabili applicati della programmazione e della contabilità finanziaria allegati nn. 4/1 e 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011 (art. 3, comma 1). In particolare il principio della competenza potenziata è applicato a tutte le operazioni gestionali registrate nelle scritture finanziarie a far data dal 1° gennaio 2015 (art. 3, comma 11);
- potevano rinviare al 2016 l'applicazione del principio contabile della contabilità economica e la tenuta della contabilità economico-patrimoniale, unitamente all'adozione del piano dei conti integrato (art. 3, comma 12);
- potevano rinviare al 2016 l'adozione del bilancio consolidato, ad eccezione degli enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione (art. 11-bis, comma 4);
- nel 2015 hanno adottato gli schemi di bilancio e di rendiconto di cui al DPR n. 194/1996, che conservano la funzione autorizzatoria, a cui sono stati affiancati gli schemi di bilancio e di rendiconto di cui al d.Lgs. n. 118/2011, a cui è attribuita la funzione conoscitiva (art. 11, comma 12);

Tenuto conto che nel 2016 è previsto il pieno avvio della riforma

dell'ordinamento contabile mediante:

- adozione degli schemi di bilancio e di rendiconto per missioni e programmi di cui agli allegati n. 9 e 10 al decreto legislativo n. 118 del 2011, che assumono valore a tutti gli effetti giuridici con riferimento all'esercizio 2016 e successivi. I bilancio di previsione 2016 è pertanto predisposto ed approvato nel rispetto dello schema di bilancio armonizzato;
- applicazione completa della codifica della transazione elementare ad ogni atto gestionale;
- adozione del piano dei conti integrato di cui all'articolo 4 e allegato n. 6 del D.Lgs. n. 118 del 2011;
- adozione dei principi contabili applicati della contabilità economico patrimoniale e del bilancio consolidato, fatta eccezione per i comuni fino a 5.000 abitanti che possono rinviare l'obbligo al 2017;

Visto inoltre l'articolo 10 del d.Lgs. n. 118/2011, in base al quale *"Il bilancio di previsione finanziario è almeno triennale, ha carattere autorizzatorio ed è aggiornato annualmente in occasione della sua approvazione. Le previsioni di entrata e di spesa sono elaborate distintamente per ciascun esercizio, in coerenza con i documenti di programmazione dell'ente, restando esclusa ogni quantificazione basata sul criterio della spesa storica incrementale"*;

Tenuto conto che, in forza di quanto previsto dall'articolo 11, comma 14, del d.Lgs. n. 118/2011, a decorrere dal 2016 gli enti *"adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria"*;

Viste le istruzioni pubblicate da Arconet sul sito istituzionale www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/ARCONET/ ad oggetto: *Adempimenti per l'entrata a regime della riforma contabile prevista dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nell'esercizio 2016*, in cui viene precisato, che *"Dal 2016 è soppressa la distinzione tra il bilancio annuale e il bilancio pluriennale e viene meno l'obbligo di predisporre bilanci e rendiconto secondo un doppio schema (conoscitivo e autorizzatorio)"*.

Ricordato che, ai sensi del citato articolo 151, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, le previsioni di bilancio sono formulate sulla base delle linee strategiche e degli indirizzi contenuti nel Documento Unico di Programmazione, osservando altresì i principi contabili generali e applicati;

Atteso che:

la Giunta Comunale, con deliberazione n.42 in data 21.06.2016, esecutiva ai sensi di legge, ha disposto la presentazione del DUP 2016-2018 al Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 170 del d.Lgs. n. 267/2000;

Atteso che la Giunta Comunale, sulla base degli indirizzi di programmazione contenuti nel DUP, con propria deliberazione n. 43 in data 21.06.2016, esecutiva, ha approvato lo schema del bilancio di previsione finanziario 2016-2018 di cui all'art. 11 del d.Lgs. n. 118/2011, completo di tutti gli allegati previsti dalla normativa vigente;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del d.Lgs. n. 118/2011 al bilancio di previsione risultano allegati i seguenti documenti:

- a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;
- b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;

- d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
- e) la nota integrativa al bilancio;
- f) la relazione del collegio dei revisori dei conti;

Rilevato altresì che, ai sensi dell'art. 172 del d.Lgs. n. 267/2000 e della normativa vigente in materia, al bilancio di previsione risultano inoltre allegati i seguenti documenti :

le risultanze del rendiconto della gestione delle partecipate relativo al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione ;

la deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 in data 02.06.2016, relativa alla **verifica della quantità e qualità delle aree e fabbricati da destinare alla residenza, alle attività produttive e terziarie da cedere in diritto di superficie o di proprietà ;**

la deliberazione della Giunta Comunale n 48 in data 28.06.2016, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il **Piano triennale di razionalizzazione delle dotazioni strumentali**, di cui all'articolo 2, commi 594 e 595 della Legge 24.12.2007 n. 244;

la deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 in data 29.04.2016, relativa all'approvazione delle **aliquote e delle detrazioni dell'imposta municipale propria** di cui all'articolo 13 del decreto legge n.201/2011 (conv. in L. n. 214/2011), per l'esercizio di competenza;

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 in data 29.04.2016, relativa all'approvazione della **TARI, la tassa sui rifiuti** di cui all'articolo 1, comma 683 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

*la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 in data 29.04.2016, relativa all'approvazione della **TASI, il tributo sui servizi indivisibili** di cui all'articolo 1, comma 683 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ;*

*la deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 in data 29.04.2016, con cui è stato approvato il **regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale IRPEF**, di cui al d.Lgs.*

n. 360/1998, per l'esercizio di competenza ;

la deliberazione della Giunta Comunale n. 46 in data 21.06.2016, relativa all'approvazione delle **tariffe per la fruizione dei servizi pubblici a domanda individuale per l'esercizio di competenza, nonché alla determinazione dei relativi tassi di copertura dei costi di gestione;**

la deliberazione della Giunta Comunale n. 25 in data 12.04.2016, di **destinazione dei proventi per le violazioni al Codice della Strada**, ai sensi degli articoli 142 e 208 del d.Lgs. n. 285/1992;

la **tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale** prevista dalle vigenti disposizioni allegata al rendiconto dell'esercizio 2014;

il prospetto di verifica della coerenza del bilancio di previsione con gli obiettivi di finanza pubblica (pareggio di bilancio) ai sensi dell'art. 172, comma 1, lett. e), del d.Lgs. n. 267/2000;

Verificato che copia degli schemi dei suddetti documenti sono stati messi a disposizione dei consiglieri comunali nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dal regolamento comunale di contabilità vigente;

Visto inoltre l'articolo 1, commi da 707 a 734 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il quale ha disapplicato la disciplina di patto e introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2016, nuovi obblighi di finanza pubblica consistenti nel pareggio di bilancio;

Tenuto conto che in base agli obblighi inerenti il pareggio di bilancio: regioni, province e comuni, ivi compresi quelli con popolazione non superiore a 1.000 abitanti (esclusi per il 2016 quelli istituiti a seguito di processo di fusione

concluso entro il 1° gennaio 2016) , devono garantire l'equivalenza tra entrate finali e spese finali in termini di competenza pura, senza riguardo per la gestione dei pagamenti e degli incassi, laddove per entrate finali si intendono i primi cinque titoli dell'entrata, con esclusione dei mutui e dell'avanzo di amministrazione, e per spese finali si intendono i primi tre titoli della spesa, con esclusione della spesa per rimborso quota capitale mutui e il disavanzo di amministrazione (comma 710);

limitatamente all'anno 2016, rileva - ai fini del conseguimento del pareggio di bilancio - il Fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, escluse le quote rivenienti da debito (comma 711) non sono considerati nel saldo l'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità e gli altri fondi ed accantonamenti destinati a non essere impegnati al termine dell'esercizio e a confluire nel risultato di amministrazione;

sono previsti meccanismi di compensazione territoriale a livello regionale e nazionale;

sono escluse poste in spesa, con particolare riguardo per gli interventi di edilizia scolastica ed in entrata, con riferimento al contributo compensativo IMU-TASI;

sono fatti salvi gli effetti dei recuperi degli spazi finanziari ceduti o acquisiti nel 2014 e 2015 a valere sul patto di stabilità interno;

al bilancio di previsione finanziario deve essere allegato un prospetto contenente gli aggregati rilevanti in sede di rendiconto ai fini del pareggio di bilancio (comma 712);

Dato atto che il bilancio di previsione finanziario è coerente con gli obblighi del pareggio di bilancio, come si evince dal prospetto allegato alla presente;

Visto inoltre l'articolo 1, comma 737, della legge n. 208/2015, il quale per il 2016 e 2017 consente ai comuni di applicare il 100% dei proventi derivanti dall'attività edilizia e relative sanzioni per il finanziamento delle spese correnti di:

manutenzione del verde pubblico;

manutenzione delle strade;

manutenzione del patrimonio;

progettazione delle opere pubbliche;

Richiamate le diverse disposizioni che pongono limiti a specifiche voci di spesa alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato contenute:

a) all'articolo 6 del d.L. n. 78/2010 (conv. in L. n. 122/2010), relative a:

spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza (comma 8);

divieto di sponsorizzazioni (comma 9);

spese per missioni, anche all'estero (comma 12);

divieto per i pubblici dipendenti di utilizzare il mezzo proprio (comma 12);

spese per attività esclusiva di formazione (comma 13);

b) all'articolo 5, comma 2, del d.L. n. 95/2012 (conv. in L. n. 135/2012), come sostituito dall'articolo 15, comma 1, del d.L. n. 66/2014, e all'articolo 1, commi 1-4, del d.L. n. 101/2013 (conv. in L. n. 125/2013) relative alla manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture e all'acquisto di buoni taxi;

c) all'articolo 1, commi 5-9, del d.L. n. 101/2013 (conv. in L. n. 125/2013), e all'articolo 14, comma 1, del d.L. n. 66/2014, relativo alle spese per studi e incarichi di consulenza;

d) all'articolo 1, comma 143, della legge n. 228/2012, relativa al divieto di acquisto di autovetture;

e) all'articolo 14, comma 2, del d.L. n. 66/2014 (conv. in legge n. 89/2014), relativo alla spesa per contratti di collaborazione coordinata e continuativa;

Considerato che:

tra le pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato di cui all'articolo 1, comma 3, della legge n. 196/2009, sono compresi anche gli enti locali, che pertanto rientrano nell'ambito soggettivo di applicazione dei tagli alle spese;

a mente del comma 20 dell'articolo 6, le norme sopra citate rappresentano principi di coordinamento della finanza pubblica verso le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché verso gli enti del SSN;

Atteso che la Corte costituzionale, in riferimento alle disposizioni in oggetto, ha stabilito che:

i vincoli contenuti nell'articolo 6, commi 3, 7, 8, 9, 12, 13 e 14 *"possono considerarsi rispettosi dell'autonomia delle Regioni e degli enti locali quando stabiliscono un «limite complessivo, che lascia agli enti stessi ampia libertà di allocazione delle risorse fra i diversi ambiti e obiettivi di spesa»"* (sentenze n. 181/2011 e n. 139/2012);

"La previsione contenuta nel comma 20 dell'art. 6, inoltre, nello stabilire che le disposizioni di tale articolo «non si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica», va intesa nel senso che le norme impugnate non operano in via diretta, ma solo come disposizioni di principio, anche in riferimento agli enti locali e agli altri enti e organismi che fanno capo agli ordinamenti regionali" (sentenza n. 139/2012);

Vista la deliberazione della Corte dei conti – Sezione autonomie n. 26/SEZAUT/2013 del 20 dicembre 2013, con la quale sono state fornite indicazioni in merito all'applicazione delle norme taglia spese alle autonomie locali;

Visto il prospetto con il quale sono stati:

individuati i limiti di spesa per l'anno 2016;

rideterminati i limiti di spesa per l'anno 2016 alla luce dei principi sanciti dalla Corte Costituzionale con sentenze n. 181/2011 e n. 139/2012, e dalla Corte dei conti – Sezione autonomie con delibera n. 26/SEZAUT/2013 al fine di conseguire i medesimi obiettivi di spesa prefissati riallocando le risorse tra i diversi ambiti di spesa;

Richiamati:

l'articolo 3, comma 56, della legge n. 244/2007, il quale impone agli enti locali di fissare nel bilancio di previsione il limite di spesa per l'affidamento degli incarichi di collaborazione;

l'articolo 14, comma 1, del decreto legge n. 66/2014 (conv. in legge n. 89/2014), il quale prevede che le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi di consulenza, studio e ricerca il cui importo superi il 4,2% della spesa di personale (come risultante dal conto annuale del personale 2012), ovvero l'1,4% se la spesa sia superiore a 5 milioni di euro;

l'articolo 14, comma 2, del decreto legge n. 66/2014 (conv. in legge n. 89/2014), il quale prevede che le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi di collaborazione coordinata e continuativa il cui importo superi il 4,5% della spesa di personale (come risultante dal conto annuale del personale 2012), ovvero l'1,1% se la spesa sia superiore a 5 milioni di euro;

Verificato il permanere degli equilibri di bilancio, ai sensi **dell'art' 193 del D.Lgs. n. 267/2000;**

Vista la relazione redatta dal Collegio dei revisori, acquisita da questo Ente con

protocollo n.5220 del 12.07.2016, con la quale viene espresso parere favorevole agli schemi del bilancio annuale di previsione 2016/2018, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), del d.Lgs. n. 267/2000;

Ritenuto di provvedere in merito;

Ciò premesso:

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO introduce l'argomento posto all'o.d.g.

Per la presente proposta si rinvia alla relazione fatta dall'**ASSESSORE AL BILANCIO PANTO** al DUP, così come gli interventi fatti dai Consiglieri Comunali relativamente al DUP si riferiscono anche all'odierna proposta.

Di seguito testualmente si riporta la relazione letta dall'Assessore Pantò:

"Quest'anno prima di cominciare a parlare di bilancio dobbiamo necessariamente parlare di Documento Unico di Programmazione (DUP) che è il nuovo strumento cardine della pianificazione strategica e programmazione operativa degli enti locali, presupposto fondante di tutti gli altri documenti destinati a guidare, a cascata, l'attività di programmazione finanziaria, gestione e rendicontazione.

Esso prende le mosse dalle linee programmatiche di mandato presentate dal Sindaco al Consiglio Comunale al momento dell'insediamento – tenendo conto dello scenario di riferimento (nazionale, regionale e locale) – per individuare gli obiettivi da raggiungere durante il mandato amministrativo.

Nel tracciare la strada delle proprie azioni, l'ente non può fare a meno di tenere in considerazione tutti i fattori (endogeni ed esogeni) che influenzano l'attività e ne condizionano gioco forza le scelte.

Il DUP sostituisce il Piano generale di sviluppo previsto dal D.Lgs. 267/20, ora superato, e la Relazione previsionale e programmatica che nel vecchio ordinamento concretizzavano i risultati dell'attività di pianificazione strategica (il PGS – ovvero programma di gestione strategico) e di programmazione (la RPP – relazione previsionale e programmatica).

Mentre nel vecchio ordinamento la RPP costituiva un allegato obbligatorio al bilancio, il DUP è il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Il DUP si compone di due parti:

- sezione strategica, di durata pari a quella del mandato amministrativo, ovvero cinque anni;
- sezione Operativa, di durata triennale, coincidente con quella del bilancio di previsione, concepita sulla falsa riga della vecchia Relazione previsionale e programmatica.

La sez strategica individua le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo, le politiche di mandato che l'ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato.

La sez Operativa è redatta, per il suo contenuto finanziario, per competenza con riferimento all'intero periodo considerato, e per cassa con riferimento al primo esercizio del bilancio di previsione.

La proposta del Bilancio di Previsione 2016 comprensiva di tutti gli allegati, approvata dalla G.C. lo scorso 21 Giugno 2016 del. N°43, ed oggi portata all'attenzione del Consiglio Comunale costituisce il documento più importante dell'amministrazione comunale e rappresenta il raggiungimento di un importante obiettivo in un momento storico di grandi modifiche normative per gli enti locali.

Come è noto, la grave congiuntura che negli ultimi anni ha colpito l'economia, ha avuto forti effetti negativi sulla finanza pubblica con conseguenti pesanti ricadute sugli Enti Locali.

Le precedenti relazioni ai bilanci d'esercizio degli ultimi anni hanno costantemente evidenziato i tagli dei trasferimenti ministeriali e regionali ingenti e continuativi, la rigidità dei parametri per il rispetto del patto di stabilità, fattori che hanno creato grossissime difficoltà ai Comuni, compreso il Comune di Assoro.

Amministrare con tali riduzioni, con previsioni di entrata sempre più basse in

relazione a redditi inferiori, nonché agire in un contesto normativo sempre molto incerto, non è stato sicuramente facile.

Nonostante tutto, con una politica di riduzione dei costi volta all'efficientamento e con una ricerca sempre più attenta al reperimento di risorse anche attraverso il recupero dell'evasione tributaria siamo riusciti a mantenere i servizi in essere.

Le prime importanti modifiche del 2016 riguardano la contabilità, trattasi di un cambiamento epocale per i Comuni, certamente molto complesso. Infatti il primo gennaio 2016 sono entrate a pieno regime le norme stabilite dal D.LGS 118/2011 che hanno profondamente modificato la composizione stessa del documento contabile, sia nella sua forma di schema rappresentativo che nel dettaglio dei contenuti.

Sono entrati in vigore i nuovi strumenti di programmazione quale il DUP che rappresenta lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli Enti Locali e costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione la cui adozione è propedeutica all'approvazione del bilancio e ne costituisce un allegato.

Altro nuovo strumento di programmazione è la nota integrativa il cui contenuto è dettagliatamente stabilito dall'allegato alla programmazione del DLGS 118/2011.

La nuova contabilità prevede:

l'introduzione di nuove poste contabili particolarmente rilevanti che influenzano sia il pareggio che il risultato di amministrazione (es.: Fondo pluriennale vincolato, fondo crediti di dubbia esigibilità).

- è stato reintrodotta il Bilancio di Cassa (per il primo anno di riferimento) che era stato abolito nel 1997;
- è stato previsto l'obbligo di iscrivere oltre al fondo di riserva un fondo cassa che non può essere inferiore al 0,2% delle spese correnti;
- il documento viene integrato direttamente con la previsione triennale.

Obiettivo fondamentale della nuova contabilità è quello di

- armonizzare i bilanci di tutte le pubbliche amministrazioni;
- rendere evidente la distanza temporale tra l'acquisizione delle risorse e il loro impiego attraverso la costituzione del FPV;
- finanziare il bilancio solo con risorse certe, infatti la costituzione del FCDE ha lo scopo di iscrivere fra le spese del bilancio una posta obbligatoria che viene determinata tenendo conto della capacità di riscossione dell'Ente. Per il Comune di Assoro per il 2016 è stata determinata in € 385.391,55 (importo così elevato poiché in entrata sono state previste € 500.000,00 per recupero di evasione tributaria la cui realizzazione effettiva è alla data odierna molto incerta).

La legge di stabilità 2016 ha introdotto significative novità.

Una delle novità sicuramente rilevanti per l'anno 2016 è stato il superamento del Patto di Stabilità e l'introduzione del **Pareggio di bilancio**. L'art. 35 della legge di Stabilità 2016 ha infatti abrogato a decorrere dal 2016, la normativa relativa al Patto di stabilità interno, prevedendo che gli enti locali, al fine del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, conseguano un saldo non negativo, in termini di competenza.

Oltre al criterio di calcolo dell'obiettivo, che per il Comune è sicuramente una notizia positiva in quanto, il saldo obiettivo richiesto negli anni precedenti, era superiore al saldo economico, costringendo obbligatoriamente l'Ente a raggiungere risultati differenziali maggiori tra entrate e uscite di parte corrente; la differenza fondamentale della nuova normativa con il patto di stabilità è data dal fatto che non viene presa in considerazione per il 2016 la cassa, superando così uno dei vincoli più restrittivi del patto che bloccava gli investimenti non potendo procedere ai pagamenti per garantire il rispetto dell'obiettivo.

Ricordiamo inoltre:

- l'abolizione della TASI per la prima casa: una scelta del Governo a saldo zero per le Amministrazioni Comunali a cui è stato garantito il gettito con pari aumento del relativo Fondo di Solidarietà Comunale.
- le manovre agevolative IMU (terreni agricoli; imbullonati; immobili in comodato; canone concordato). Il minor gettito derivante dall'esenzione dei terreni agricoli è stato garantito dall'incremento del fondo di solidarietà di pari importo.

ENTRATE

Relativamente alle entrate per l'anno 2016 non sono previsti rispetto al 2015 ulteriori tagli del Fondo di Solidarietà Comunale.

La regione non ha ad oggi comunicato ufficialmente l'importo del trasferimento per il corrente anno. Sulla base del fondo previsto nella legge finanziaria regionale 2016, il trasferimento è stato stimato in € **540.000,00** rispetto ai **584.000,00** dello scorso anno.

Le aliquote tributarie e le tariffe sono state confermate, tuttavia è previsto un gettito per l'addizionale comunale all'irpef inferiore rispetto allo scorso anno di € **50.000,00** circa dovuto sia al minore accertamento rispetto a quello previsto sia all'applicazione dei nuovi criteri contabili.

Lo scorso esercizio per fronteggiare i minori trasferimenti statali e regionali e garantire il mantenimento dei servizi è stato applicato al bilancio di previsione un avanzo di amministrazione di € **161.255,00**.

In questo bilancio non è stato applicato avanzo, anche perché, le nuove regole di contabilità impongono il divieto di utilizzo di avanzo di amministrazione libero nel caso di utilizzo di entrate vincolate o di anticipazione di cassa.

Al fine di assicurare l'equilibrio di bilancio, garantendo i servizi erogati, l'Ente ha incentivato la lotta all'evasione, sia per reperire risorse, sia per un problema di equità fiscale.

L'introito previsto in bilancio al netto del FCDE per l'evasione ICI e IMU ammonta a € **100.000,00 circa**.

E' previsto l'invio dei solleciti di pagamento Tarsu per gli anni 2013 e 2014.

Come risorse straordinarie inoltre ricordiamo un saldo del trasferimento regionale 2015 di € **60.000,00**, che le norme della nuova contabilità ci consentono di iscrivere nell'approvando bilancio, e un importo di € **50.000,00** per rimborso credito IVA da parte dell'agenzia delle entrate.

Le sopramenzionate entrate straordinarie sono state destinate non solo al finanziamento delle ordinarie spese correnti, ma anche alla copertura della nuova voce di bilancio che già dallo scorso anno la riforma della contabilità finanziaria ci obbliga ad iscrivere fra le spese, trattasi del Fondo crediti di dubbia esigibilità.

SPESE

Da una analisi non approfondita del bilancio sembrerebbe che vi fosse un aumento delle spese, ma appare subito opportuno chiarire che i maggiori importi sono dovuti alle nuove modalità di registrazione delle spese che ai sensi del D.Lgs 118/2011 e s.m.i. vengono imputate nell'esercizio in cui divengono esigibili. Pertanto ci ritroviamo somme che pur essendo state finanziate lo scorso anno, sono state reimputate nel 2016 perché scadenti nel corrente esercizio.

L'amministrazione anche nel corrente anno ha operato una politica di contenimento della spesa, derivante sia da una sempre maggiore razionalizzazione delle risorse che da un maggiore grado di efficienza.

Voglio ancora ribadire, che anche quest'anno siamo riusciti sacrificando e tagliando talune spese, a riconfermare tutti i servizi esistenti nel nostro Comune.

Di seguito alcuni dei principali interventi presenti nel bilancio di previsione, non riportando ovviamente le spese che si possono ritenere obbligatorie anche se in presenza di considerevoli tagli, nulla o quasi è obbligatorio,

Stiamo prevedendo per la prima volta somme per progettazioni che ci consentiranno di costruire un seppur modesto parco progetti per consentirci di potere partecipare ai bandi Europei Nazionali e Regionali, insieme ai progetti già esistenti delle tre strutture di scuola materna di Assoro e San Giorgio i quali necessitano solamente di un adeguamento dei prezziari nuovi.

Interventi sulla segnaletica locale, prolungamento dell'acquedotto Comunale in c/da Sparacio, manutenzione cimitero comunale San Giorgio, risanamento discariche Assoro e San Giorgio, intervento sulla scuola con l'acquisto di banchi e sedie per una classe intera, ricovero minori, assistenza domiciliare anziani, contributi per finalità culturali e turistiche, bando per il servizio civile, video sorveglianza, steaming, prot. Civile, randagismo.

Sono consapevole e non intendo nascondermi dietro un dito, che seppur tante cose sono state fatte, tante altre rimangono da fare, e che nel particolare momento che attraversiamo dico che stiamo galleggiando, questa amministrazione galleggia, non

siamo nelle condizioni di spingere di più poiché le politiche Nazionali e Regionali, hanno ridotto i Comuni in uno stato di povertà e dunque non in condizioni di investire, galleggiare però non è un atto di resa, bensì un modo per non affondare così come purtroppo sta succedendo a tantissimi altri Comuni.

A questo punto il **PRESIDENTE DEL CONSIGLIO** mette ai voti la superiore proposta;

Consiglieri presenti n. 10, votanti n. 9, astenuto n. 1 (Presidente), voti favorevoli n. 6, contrari n. 3 (Capizzi G., Muratore M. e Calandra M.) espressi per alzata di mano;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000;

Visto il d.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

DELIBERA

1. Di approvare, ai sensi dell'art. 174, comma 3, del d.Lgs. n. 267/2000 e degli articolo 10 e 11 del d.Lgs. n. 118/2011, il bilancio di previsione finanziario 2016-2018, redatto secondo lo schema all. 9 al d.Lgs. n. 118/1011, così come risulta dall'allegato alla presente propostadi deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
2. Di dare atto che il bilancio di previsione 2016-2018 risulta coerente con gli obiettivi del pareggio di bilancio di cui all'articolo 1, commi da 707 a 734 della legge n. 208/2015, come risulta dal prospetto allegato;
3. Di dare atto che il bilancio di previsione 2016-2018 garantisce il pareggio generale e rispetta gli equilibri finanziari di cui all'articolo 162, comma 6, del d.Lgs. n. 267/2000;
4. Di dare atto, ai sensi dell'art. 193 del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267, sono rigorosamente rispettati utti gli .equilibri di bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti.
5. Di fissare, in **€ 20.000,00 il imite massimo di spesa per l'affidamento degli incarichi di collaborazione per l'anno 2016**, dando atto che non sono previsti incarichi per studi, ricerche e consulenze ne per co.co.co;
6. Di pubblicare sul sito internet i dati relativi al bilancio di previsione in forma sintetica, aggregata e semplificata, ai sensi del DPCM 22 settembre 2014.

Successivamente su richiesta del **SINDACO** viene messa ai voti l'immediata esecutività;

Consiglieri presenti e votanti n. 10, voti favorevoli n.10 espressi per alzata di mano;

IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA

L'immediata esecutività.

Il presente verbale, salvo ulteriore lettura e approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 dell'ordinamento amministrativo degli enti Locali nella Regione Siciliana approvato con Legge Regionale 15 marzo 1963, n. 16, viene sottoscritto come segue:

Il Segretario Generale

Il Presidente

Il Consigliere anziano

F. to Dott. **ENSABELLA
FILIPPO**

F. to **CAPIZZI VINCENZO**

F. to **DI PASQUA FILIPPA
ERICA**

Il sottoscritto, Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 3 dicembre 1991, n. 44:
- è stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno **08/08/2016** per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art 11, comma 1);

Il Segretario Generale

Dott. ENSABELLA FILIPPO

Il sottoscritto segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 3 dicembre 1991, n. 44:
- **E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 28/07/2016** in quanto:

Delibera dichiarata immediatamente esecutiva, ex art. 12 - c. 2° -L. R. n. 44/1991.
Dichiarata immediatamente esecutiva, ex art. 16 -L. R. n. 44/1991.

Il Segretario Generale

Dott. ENSABELLA FILIPPO

Dalla residenza comunale, li **08/08/2016**